

Repertorio N. 2536

Raccolta N. 1024

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilacinque il giorno ventitre del mese di marzo (23 marzo 2005) alle ore 11:30 (undici e trenta).

In Roma, Viale dei Bastioni di Michelangelo n. 5/a.

Avanti a me dottor **Fernando Misiti** notaio in Roma, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dai comparenti, con il mio consenso

sono presenti:

- **DI LASCIO Simona**, nata a Roma (RM) il di 1 settembre 1974, residente a Roma (RM), Via Edoardo Amaldi n.342, insegnante, Codice Fiscale DLS SMN 74P41 H501X,

- **DI MARTINO Eulalia**, nata a Roma (RM) il di 27 febbraio 1963, residente a Roma (RM), Via dell'Impruneta n. 21, casalinga, Codice Fiscale DMR LLE 63B67 H501D,

- **VANNINI Caterina**, nata a Civitavecchia (RM) il di 14 ottobre 1960, residente a Roma (RM), Via Clarice Tartufari n. 161, psicologa, Codice Fiscale VNN CRN 60R54 C773G, le quali dichiarano di intervenire al presente atto nella qualità di unici soci e l'ultimo anche nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea e legale rappresentante della società cooperativa:

"PRIMO SOLE - PERCORSI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Roma (RM), e attuale indirizzo in Via Elvira Vaselli n.21, iscritta al n. 944167 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 05939471008, Partita IVA 05939471008.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società convocata, a seguito di intercorsi contatti tra l'organo amministrativo ed i soci, per questo giorno, luogo ed ora per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del nuovo testo di Statuto societario anche a seguito dell'adeguamento ai D.Lgs n.5 e n.6 del 17/01/2003 e successive integrazioni e modifiche, con riformulazione dell'oggetto sociale;

2) nomina cariche sociali.

Ai sensi dello Statuto Sociale e su unanime designazione delle intervenute, assume la Presidenza dell'assemblea la signora VANNINI Caterina comparente, la quale constata e dà atto:

- che sono presenti, in proprio numero tre soci su tre iscritti nel libro soci, nelle persone delle comparenti;

- che per l'organo amministrativo e' presente essa comparente quale Presidente dell'Assemblea;

- che pertanto la presente assemblea e' validamente costituita a norma di statuto anche in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tanto constatato e di tanto dato atto il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama me Notaio a voler redigere il relativo verbale. Al che io aderendo do atto di quanto segue. Preliminarmente ciascun intervenuto dichiara di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di

STUDIO NOTARI
MISITI
Viale dei Bastioni di Michelangelo, 5
00192 ROMA
Partita IVA 07545531001

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 82

Registrato in data 21/3/05 Serie 1

al n. 4812 versate

F.to Il Dirigente dell'Area Servizi

non opporsi alla loro trattazione in questa sede.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuno approvare un nuovo testo dello Statuto Sociale adeguato alla vigente normativa in materia di società cooperative con la riformulazione l'oggetto sociale, esponendo le modifiche da apportare al testo attuale dello Statuto e dando lettura integrale del testo del nuovo statuto.

Il Presidente fa inoltre presente che occorre nominare le nuove cariche sociali, essendo le attuali decadute e per la scadenza del termine e a causa della modifica dello statuto.

Udite le proposte del Presidente, l'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera:

1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale adeguato ai D.Lgs n.5 e n.6 del 17/01/2003 e successive integrazioni e modifiche con la riformulazione l'oggetto sociale, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (all."A"), per formarne parte integrante e sostanziale; detto statuto è stato letto all'assemblea dal presidente, le comparenti pertanto mi esonerano dal darne lettura nuovamente.

A seguito del detto adeguamento la cooperativa assumerà la seguente denominazione Sociale: **"PRIMO SOLE - PERCORSI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

2) di nominare fino a revoca, quale amministratore unico con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione la comparente signora VANNINI Caterina, la quale dichiara di accettare la carica conferitale, affermando che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla vigente normativa in materia.

L'assemblea conferisce infine il più ampio mandato all'organo amministrativo, testè eletto, per apportare al presente atto e all'allegato Statuto, tutte le modifiche, aggiunte soppressioni e/o integrazioni, che dovessero essere richieste dai competenti Uffici in sede di registrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:30 (dodici e trenta).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. Il presente atto in virtù delle disposizioni di legge in materia è esente da bollo trattandosi di modifica di società cooperativa avente i requisiti prevalentemente mutualistici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto e ne ho data lettura, in assemblea, ai comparenti, che lo approvano e unitamente a me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato in quattro pagine complete e quanto della presente quinta sui due fogli di cui si compone fin qui.

F.to: Simona DI LASCIO

F.to: Eulalia DI MARTINO

F.to: Caterina VANNINI

F.to: Fernando Misiti Notaio

Allegato "A"

Repertorio n. 2536

Raccolta n. 1024

**STATUTO
DI COOPERATIVA SOCIALE
FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
DI PERSONE SVANTAGGIATE**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 - Denominazione - sede

E' costituita con sede in **Roma**, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381, una società cooperativa sociale denominata "**PRIMO SOLE - PERCORSI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", di seguito indicata come la cooperativa.

La cooperativa potrà istituire con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche in relazione agli scopi che si prefigge, sedi secondarie in qualunque luogo del territorio nazionale.

Art.2- Domicilio Soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne la società è quello risultante dai Libri e dagli atti sociali.

Art. 3- Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

**TITOLO II
SCOPO-OGGETTO-REGOLAMENTI**

Art. 4 - Scopo

La società cooperativa sociale e' senza finalita' di lucro e ispirata ai principi della mutualita' e della solidarieta' sociale. Essa ha lo scopo di perseguire l' interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la gestione di servizi Socio-sanitari ed educativi, sia lo svolgimento di attivita' produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicaps psichici e/o fisici come previsto ai sensi dell' articolo 1, lettera a b della l. 381/91.

La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi la fornitura ad imprese ed enti pubblici e privati, di servizi finalizzati a favorire l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del tempo libero delle persone, con attenzione particolare alle categorie di individui svantaggiati o con esigenze specifiche, ma sempre secondo i principi della mutualità così come definiti dall'art. 2514 e ss. C.C..

Art. 5 - Oggetto

La società intende integrare le attività socio assistenziali e sanitarie con quelle produttive, al fine di offrire agli svantaggiati concrete possibilità di recupero realizzando delle attività funzionalmente coordinate, mirate prevalentemente alla socializzazione, integrazione, sostegno ed inserimento nel lavoro degli stessi. L'eventuale perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991, n°381 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale 8 novembre 1996, n° 153, qualifica la società come "integrata e polifunzionale". In particolare le attività di tipo A e di tipo B sono tra loro coordinate e polifunzionali, così come previsto dalla DGR Lazio n° 4105/98 e s.m. A tal fine la società configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative ai due diversi scopi e alle varie attività esercitate attraverso l'istituzione di contabilità separata. In relazione a ciò la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

A) attività legate al turismo, al turismo sociale e sostenibile, alla conoscenza ed all'educazione al territorio, dal punto di vista culturale, storico, archeologico artistico, ambientale, a fini di tutela e valorizzazione, in particolar modo offrendo servizi di visite guidate, escursioni, campi scuola, soggiorni e campeggi, attività di scavo, servizi di accoglienza sia per privati che per associazioni, cooperative, aziende private, scuole, e Fondazioni, enti pubblici;

B) gestione di servizi di trasporto ed accompagnamento operativi negli ambiti di cui ai punti precedenti;

C) attività di assistenza sociale e socio sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici e/o Privati;

D) attività connesse allo sport dilettantistico;

E) attività di progettazione, formazione e consulenza manageriale, sia privata che nell'ambito operativo di fondi strutturali dell'unione europea, quali il FSE ed il FESR, negli ambiti operativi ritenuti conformi agli scopi sociali;

F) progettare e gestire servizi di accoglienza, istruzione informazione ed orientamento, non esclusi corsi o scuole di formazione volte anche all'inserimento nel mondo del lavoro di giovani, donne e persone svantaggiate;

G) la gestione e lo svolgimento di attività presso centri per la riabilitazione psico-motoria;

H) attività di ricerca ed analisi nei predetti campi;

I) attività editoriali connesse all'oggetto sociale, esclusa la stampa di quotidiani;

L) attività riabilitative necessarie come supporto ed integrazione di attività per persone disabili anche in collaborazione con enti pubblici e privati, contribuire alla gestione di centri diurni, di centri sociali, centri per giovani e bambini, centri educativi ed occupazionali.

Per l'espletamento di tali scopi la cooperativa potrà avvalersi dei propri soci, fruire di eventuali collaborazioni esterne da parte di persone qualificate e potrà altresì avvalersi di consulenze e collaborazioni di altre entità operative, sia pubbliche che private, dandone anche l'eventuale affidamento tramite apposite convenzioni da stipularsi tra le parti.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e industriale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per la sola indicazione esemplificativa potrà:

1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le Associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

2) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

3) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la società cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative;

4) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società'.

La società cooperativa sociale potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato, che da enti pubblici, regionali locali e della comunità europea.

La società cooperativa potrà ottenere altresì finanziamenti infruttiferi in qualunque modo dai propri soci.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

Art. 6. – Requisiti mutualistici

6.1. La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività sociali individuate al precedente articolo 5.

6.2. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa e nelle loro relazioni al bilancio di esercizio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

6.3. In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

6.4. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

6.5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi sociali, in particolare al fine di rispettare i principi di mutualità la cooperativa potrà instaurare con i propri soci rapporti di lavoro dipendente, contratti di lavoro a progetto, contratti di lavoro autonomo e qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro consentito dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7. – Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo e la raccolta del prestito da soci potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organismo di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO III SOCI

Art. 8. – Soci

8.1. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge..

8.2. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio o indirettamente imprese identiche o affini a quelle delle cooperative e che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa o che facciano parte direttamente o indirettamente di altre cooperative aventi oggetto identico o simile a quello della presente cooperativa.

8.3. Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede dell'approvazione del bilancio su proposta degli am-

ministratori.

8.4. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 9. – Soci in inserimento e soci in formazione

E' consentita l'ammissione di soci in inserimento e di soci in formazione.

Tali soci ai sensi dell' art. 2527, co. 3, c.c., vengono inseriti nelle rispettive categorie speciali, non potendo comunque superare il terzo del numero totale di soci cooperatori. A tali soci non è concesso il diritto di voto nell'assemblea.

Art. 10. – Procedura di ammissione

10.1. Per essere ammessi a socio si deve presentare domanda scritta all'organo di amministrazione specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti nell'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non può essere comunque inferiore a quanto previsto nel presente statuto all'art. 23;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati.

10.3. Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo.

Art. 11. – Trasferibilità della quota (cessione)

11.1. I soci della cooperativa non possono cedere la loro quota con effetto verso la società. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 12. – Recesso del socio

12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) negli altri casi espressamente contemplati dalla legge.

12.2. Il recesso non può essere parziale.

12.3. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimo il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 13. – Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 14. – Morte del socio

14.1. In caso di morte del socio l'erede, che abbia i requisiti all'ammissione alla società, subentra nella partecipazione del socio deceduto.

14.2. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune che assumi la posizione di socio dinanzi alla cooperativa e questa lo consenta.

14.3. Ove gli eredi del socio deceduto intendano subentrare nella partecipazione del medesimo, dovranno darne comunicazione all'organo amministrativo della società il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

Art. 15. – Liquidazione della quota del socio uscente

15.1. In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio la liquidazione della quota ha luogo sulla base del valore nominale indicato nel bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

15.2. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili costituiti.

15.3. La domanda di rimborso deve essere fatta con raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi (o legatari dei soci defunti) saranno devoluti alla riserva ordinaria.

15.4. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

15.4.1. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi (o i legatari del socio defunto).

Art. 16. – Quote

16.1. Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 361,00; dette quote sono indivisibili e nominative.

16.1.1. Nessun socio può possedere nella cooperativa tante quote il cui importo superi il massimo consentito dalla legge.

16.2. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute ai soci o a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE- BILANCIO

Art. 17. – Patrimonio sociale

17.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- e) da tutti i beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo dalla cooperativa.

17.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio disponibile e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere distribuite fra i soci durante l'intera vita sociale, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18. – Esercizio sociale, bilancio, destinazione degli utili, ristorni

18.1. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

18.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione della assemblea.

18.3. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

18.4. Quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria l'organo Amministrativo depositerà nella sede sociale, a disposizione dei soci, copia del conto consuntivo dell'esercizio e della

nota integrativa.

18.5. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente o contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato. La distribuzione di dividendi, che non potranno mai superare il limite fissato al precedente art. 6., può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25, ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c..

18.6. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

18.7. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge e nei limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i soci.

18.8. L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e le modalità.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 19. – Assemblea

19.1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

19.2. L'assemblea è convocata di norma presso la sede sociale, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione.

19.3. L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale, se nominato.

19.4. E' di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:

- sulle modifiche allo statuto della società;
- sullo scioglimento della società;
- sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 20. – Assemblea: quorum

20.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto;

20.1.1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

20.2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con maggioranza dei voti spettanti tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;

20.2.1. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 21. – Assemblea: diritto di voto, svolgimento

21.1. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

21.2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

21.3. Le elezioni alle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazioni.

21.4. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci

Art. 22. – Assemblea: presidente

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

Art. 23. – L'organismo di amministrazione

23.1. La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria chiamata a nominare l'organo amministrativo.

23.2. Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo che verrà stabilito dalla Assemblea in sede di nomina e sono sempre rieleggibili. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

23.3. Il Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se esistente, determina il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

23.4. Per la nomina si seguono le disposizioni della norma dell'art. 2542, c.c..

23.5. Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di sette.

23.5.1. Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

23.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

23.7. Le votazioni sono palesi.

Art. 24. – Rappresentanza della società

24.1. All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

24.2. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

24.3. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

24.3.1. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 25. – Organo di controllo interno (Collegio Sindacale)

25.1. Il collegio sindacale, quando reso obbligatorio dalla legge, è composto di 3 membri effettivi, soci o non soci, e di due sindaci supplenti che restano in carica per 3 esercizi.

25.2. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. – Scioglimento e messa in liquidazione

26.1. In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea (*straordinaria*) nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

26.2. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

Art. 27. – Norme di rinvio

27.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

27.2. Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to: Simona DI LASCIO

F.to: Eulalia DI MARTINO

F.to: Caterina VANNINI

F.to: Fernando Misiti Notaio

